

IL RUOLO DELL'IMPERATORE COSTANTINO IN MARSILIO DA PADOVA

Gregório Piaia*

SÍNTESE – A assim chamada “Doação de Constantino”, pela qual o papa ter-se-ia tornado senhor temporal, foi julgada, geralmente, de forma negativa pelos pensadores do século XIV (como João Quidort e Ockham), ou como uma ação de duplo efeito (Dante). Marsílio de Pádua a encara sob outro aspecto: a doação mostra que o imperador era superior ao papa e aos demais hierarcas da Igreja. Daí ele deduz que, dentro da sociedade, também da sociedade cristã, o imperador é a autoridade coativa suprema, da qual promana o poder coativo eventualmente exercido pelo papa e os bispos.

PALAVRAS-CHAVE – Doação de Constantino. Poder coativo. Imperador. Papa.

ABSTRACT – The so called “Constantine Donation”, by which the pope would have become the temporal Lord, was usually regarded negatively by XIV century thinkers (such as John Quidort and William of Ockham), or as a double effect action (Dante). Marsilius of Padua faces such problem in a different approach: the donation shows that the emperor was superior to the pope and to the others in Church hierarchy. Hence he deduces that inside society, also Christian society, the emperor is the supreme coactive authority, from whom all coactive power eventually enforced by the pope and the bishops arise.

KEY WORDS – Constantine donation. Coactive power. Emperor. Pope.

Può apparire paradossale che il più temibile confutatore della dottrina teocratica, l'eretico Marsilio, le cui tesi ecclesiologico-politiche erano state ufficialmente condannate nella bolla *Licet iuxta doctrinam* (23 ottobre 1327), manifesti nei confronti di Costantino Magno e della *Donatio* un atteggiamento “morbido”, che si discosta da quello degli altri autori regalisti del primo Trecento.¹ Giovanni da Parigi, ad es., nel *De potestate regia et papali* (1302-1303) aveva riservato un capitolo apposito alla critica della *Donatio*, accompagnando le tradizionali argomentazioni

* Universidade de Padova / Itália.

¹ Su Marsilio e la *Donatio* cfr. in particolare F. BERTELLONI, *Constitutum Constantini y Romgedanke. La donación constantiniana en el pensamiento de tres defensores del derecho imperial de Roma: Dante, Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham*, in “Patristica et Mediaevalia”, 3, 1982, pp. 21-46; 4-5, 1983-1984, pp. 67-99; 6, 1985, pp. 57-79; ID., *Marsilio de Padua y la historicidad de la Donatio Constantini*, in *Estudios en homenaje a Don Claudio Sanchez Albornoz en sus 90 años*, Buenos Aires – Madrid 1986, IV, pp. 3-24; J. QUILLET, *Autour de quelques usages de la Donatio Constantini au moyen âge: Marsile de Padoue, Guillaume d'Ockham, Nicolas de Cues*, in *Fälschungen im Mittelalter*, Hannover 1988, II, pp. 537-544; M. CONETTI, *L'origine del potere legittimo. Spunti polemici contro la donazione di Costantino da Graziano a Lorenzo Valla*, Parma 2004, pp. 85-97 (ampia bibliografia a p. 86).

VERITAS	Porto Alegre	v. 51	n. 3	Setembro 2006	p. 67-73
---------	--------------	-------	------	---------------	----------

giuridiche con una netta presa di posizione sul piano religioso: “Quod vero Deo displicuerit ex hoc sumitur argumentum quod legitur in *Vita beati Silvestri* pape quod in donatione illa audita est vox angelorum dicentium in aere: “Hodie in ecclesia venenum effusus est”. È evidente il contrasto, volutamente ricercato, con l’annuncio degli angeli ai pastori di Betlemme (“Gloria in excelsis Deo et pax in terra ...”: Lc 2, 13-14). Ma l’intrinseca valenza negativa dell’atto compiuto da Costantino viene rafforzata dal successivo richiamo a s. Girolamo, per tradursi tosto in una globale condanna della figura morale del primo imperatore cristiano.² Tale ritratto viene così a rovesciare quello elaborato dagli autori di parte papale: non a caso nel ricchissimo “Index rerum omnium notabilium”, che chiude la monumentale *Bibliotheca maxima pontificia* raccolta e pubblicata sul finire del Seicento dal domenicano Juan Tomás Rocaberti de Perelada, la voce su Costantino Magno è articolata in numerose sottovoci, intitolate naturalmente alla “donatio”, ma anche alla conversione di Costantino, al suo battesimo, alla sua “pietas in Ecclesiam”, alla sua “humilitas erga Papam”, alla sua “reverentia in Episcopos et Sacerdotes” e infine alla serie dei suoi “acta” (dalla costruzione di numerose chiese alla convocazione del concilio di Nicea e alla divisione dell’Impero tra i suoi figli).³

Il tema del “veleno di Costantino” è presente anche nell’*Horoscopus* (una profezia papale risalente agli anni 1303-1305 e il cui autore appare vicino agli ambienti degli Spirituali),⁴ e si ritroverà, ad es., anche in Martin Lutero.⁵ È del pari significativo che la leggenda delle voci angeliche che deplorano la *Donatio* sia riecheggiata sul finire del *Purgatorio* dantesco, ove l’atto di cessione da parte di Costantino viene raffigurato con il gesto dell’aquila (simbolo dell’imperatore) che cosparge con le sue penne il carro della Chiesa, suscitando dal cielo una voce di dolente rimprovero (“O navicella mia, come mal se’ carca!”: Pg xxii 129). Ma Dante riconosce al contempo che Costantino s’era mosso “forse con intenzion sana e benigna”,⁶ sicché il primo imperatore cristiano non può essere ritenuto colpevole della degenerazione poi sopraggiunta per l’avidità degli uomini di Chiesa, e può quindi sedere

² *De potestate regia et papali*, XXI, in J. LECLERCQ, *Jean de Paris et l’ecclésiologie du XIIIe siècle*, Paris 1942, p. 245: “Item beatus Hieronymus dicit de isto Constantino quod ab ipso usque in presens tempus ecclesiarum rapina et totius orbis discordia secuta est. Dicit etiam Hieronymus de eodem quod in tantam crudelitatem postea versus est quod Crispum filium suum interfecit et uxorem suam Faustam. Extremo etiam vite sue tempore ab Eusebio Nicomediae episcopo baptizatus est et sic bis baptizatus fuit, et amplius in arianum dogma declinavit, et hoc idem dicunt in *Chronicis* suis multi chronicorum veraces scriptores et fide digni”. Per un inquadramento delle posizioni di Giovanni da Parigi cfr. M. CONETTI, *L’origine del potere legittimo*, cit., pp. 72-85.

³ *Bibliotheca maxima pontificia*, in qua auctores melioris notae qui hactenus pro S. Romana Sede ... scripserunt, fere omnes continentur, promovente et suppeditante D. Fr. J. Th. DE ROCABERTI, Romae, J.F. Buagni, 1695-1699, XXI, p. 726.

⁴ Cfr. G.L. POTESTÀ, *Dante profeta e i vaticini papali*, in “Rivista di storia del cristianesimo”, 1, 2004, pp. 67-88 (80).

⁵ Cfr. J. IRMSCHER, *L’imperatore Costantino nel giudizio dei riformatori tedeschi*, in *Costantino il Grande dall’antichità all’umanesimo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico, Macerata 18-20 dicembre 1990*, a cura di G. Bonamente e F. Fusco, I, Macerata 1992-1993, p. 488.

⁶ Pg xxii 138; ma v. pure Pd xx 56; *Mon.* II xi 8. Fra gli studi più recenti, oltre a M. CONETTI, *L’origine del potere legittimo*, cit., *passim*, cfr. L. BANFI, *Costantino in Dante*, in *Costantino il Grande dall’antichità all’umanesimo*, cit., I, pp. 91-103.

a buon diritto nel cielo di Giove, in mezzo agli spiriti giusti. L'atteggiamento di Dante rivela dunque una certa ambivalenza, oscillando fra il riconoscimento della "pia intentio" di Costantino e l'accusa di aver introdotto nell'Impero un germe fatale di debolezze e di rovina ("Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,/ non la tua conversion, ma quella dote/ che da te prese il primo ricco patre": If XIX 115-117). Questo *pathos* è del tutto assente nel francescano Guglielmo di Ockham, nel quale la critica all'interpretazione curialistica del *Constitutum Constantini* si svolge entro binari ormai consueti: in quanto autore della *donatio*, Costantino si ritenne superiore al papa nelle cose temporali e ciò contraddice alla pretesa papale di disporre della *plenitudo potestatis*.⁷ Mancano in Guglielmo quegli accenti d'intensa partecipazione e di afflato religioso che animano il discorso teorico della *Monarchia* (basti pensare all'immagine della "tunica inconsutile", tratta da Gv 19, 23 per indicare l'unità dell'Impero, poi lacerata dall'"artiglio della cupidigia": *Mon.* I 16). In particolare anche Guglielmo, al pari di Marsilio, si richiama a un celebre passo del *De consideratione ad Eugenium papam* (IV, 3) di Bernardo di Chiaravalle per ribadire che "in quei beni che legittimamente possiede, il papa succede non a Pietro, ma a Costantino, agli altri imperatori, ai re e agli altri fedeli che glieli diedero. Tuttavia, non succede loro in modo da avere lo stesso pieno diritto (*pingue ius*) sui beni e le stesse prerogative, a lui concesse, di coloro che glieli diedero ...".⁸

In tale quadro i riferimenti a Costantino che ricorrono nel *Defensor pacis* si caratterizzano per due aspetti: anzitutto per il fatto che non ruotano esclusivamente intorno alla *Donatio* (com'è invece in Guglielmo di Ockham e in altri autori regalisti) e poi per la centralità "non negativa" della figura di Costantino, che si differenzia dal ritratto decisamente ostile delineato da Giovanni da Parigi, ma anche dalla doppia immagine presente in Dante. A ben vedere nell'economia complessiva del *Defensor pacis* la discussione sulla *Donatio* assume uno scarso rilievo e si può ridurre ad alcune considerazioni svolte nell'ambito del tema "de paupertate": Cristo e i suoi discepoli fecero una chiara scelta di povertà, cui sono tenuti anche i vescovi e sacerdoti loro successori, mentre tale condizione di vita è improponibile per i governanti, in quanto intaccherebbe il loro prestigio. Nei decreti e nelle storie dei romani pontefici si trova un "privilegium quoddam" dell'imperatore Costantino, in base al quale viene concessa a papa Silvestro la "iurisdiccione coactivam" su tutte le chiese del mondo e su tutti gli altri sacerdoti e vescovi; orbene, "poiché tutti i papi di Roma, e con loro tutti i membri dell'ordine dei presbiteri o vescovi, affermano che tale concessione era valida, evidentemente ammettono (*consequen-*

⁷ *Octo quaestiones de potestate papae*, I 12, in GUGLIELMO D'OCKHAM, *Il filosofo e la politica. Otto questioni circa il potere del papa*, introd., trad. e apparati di F. Camastra, testo latino a fronte, Milano 1999, pp. 158-159.

⁸ *Ibi*, VIII 6, pp. 506-507 e 599 nota 63; cfr. MARSILIO DA PADOVA, *Il difensore della pace (= D.P.)*, introd. di M.T. Fumagalli Beonio Brocchieri, trad. e note di M. Conetti, C. Focchi, S. Radice, S. Simonetta, testo latino a fronte, Milano 2001, II xi 8, pp. 536-537; II xxvi 2, pp. 988-989. L'obiezione secondo cui "nelle cose temporali il papa non succede a Pietro, ma a Costantino" era stata respinta, ad es., nei primissimi anni del Trecento da Giacomo da Viterbo nel *De regimine christiano*, II 10 (GIACOMO DA VITERBO, *Il governo della Chiesa. De regimine christiano*, a cura di A. Rizzacasa e G.B.M. Marcoaldi, Firenze 1993, pp. 389-390).

ter ipsis concedendum est) che Costantino stesso aveva originariamente (*primitus*) tale giurisdizione o potere su di loro, tanto più poiché in base alle parole della Scrittura non spettava loro una simile giurisdizione su alcun chierico o laico”. Da ciò trova ulteriore conferma – anche sulla base della citata *auctoritas* di s. Bernardo – la netta distinzione tra le funzioni dei sacerdoti e quelle dei governanti (“Principantium igitur officium non est sacerdotale in quantum huius(modi), nec e converso”), e quindi fra il potere spirituale e il potere secolare.⁹

L'attenzione di Marsilio è dunque rivolta soprattutto a contrastare il tentativo dei curialisti di fondare sul dettato della sacra Scrittura l'attribuzione al romano pontefice di una “potestas coactiva”. Quanto alla *Donatio*, il padovano non ne contesta l'autenticità, ma si limita a riproporre l'argomentazione dei civilisti secondo cui il fatto stesso della “concessione” a papa Silvestro implica il riconoscimento di una giurisdizione cui era sottoposto anche il romano pontefice e di cui era legittimo titolare l'imperatore. Nel corso della II *dictio* Marsilio non si cura di sviluppare questo tema con l'addurre ulteriori argomentazioni tratte dal repertorio anticurialista, alle quali aveva semmai già accennato – *en passant* – sul finire della I *dictio*, introducendo per la prima volta in modo esplicito la questione della *plenitudo potestatis*: la pretesa dei pontefici di esercitare il “dominium seu coactiva iurisdictio” nei confronti dello stesso Imperatore pare “aver tratto forma e la prima origine da un certo editto o dono, che si dice sia stato fatto da Costantino al beato pontefice Silvestro”.¹⁰ Marsilio sembra qui guardare alla *Donatio* con un misto di distacco e diffidenza (“ex quodam edicto et dono, quod quidam dicunt ...”), che si può ricondurre alla sua ben nota avversione per il diritto canonico, nel quale era stato inserito anche il *Constitutum Constantini*; ma il discorso, dopo una rapida carrellata sugli elementi d'incertezza presenti in questo atto imperiale, si sposta subito sulla dottrina della *plenitudo potestatis*, elaborata in epoca successiva su basi teologiche e non su un atto o evento (quale fu la *Donatio*) legato alla contingenza storica, ossia alla volontà di un sovrano, e dotato quindi di minore cogenza: “Poiché [a] questo dono o privilegio non lo afferma chiaramente (*non habet hoc clare*), o perché [b] forse è stato annullato da alcuni avvenimenti successivi (*ex post factis expiravit fortasse*), o anche perché [c], pur essendo valido nei confronti degli altri governi del mondo, la sua forza (*virtus*) non si estende sul governo dei Romani in tutte le province, per queste ragioni, in seguito, i vescovi romani più recenti hanno assunto una giurisdizione coattiva universale sul mondo sotto un altro titolo che li comprende tutti (*alio quodam omnes comprehendente titulo*), cioè di “pienezza di potere”; essi sostengono che questa è stata concessa da Cristo al beato Pietro e ai suoi successori nella sede episcopale di Roma, in quanto vicari di Cristo. Egli infatti, come si dice veramente, è stato “Re dei re e Signore dei signo-

⁹ *D.P.*, II xi 8, pp. 534-537.

¹⁰ *D.P.*, I xix 8, p. 268: “...faciem et exordium primum sumpsisse videatur ex quodam edicto et dono, quod quidam dicunt per Constantinum fuisse factum beato Silvestro Romano pontifici”.

ri”, di tutte le persone e le cose. Ma da ciò non consegue assolutamente ciò che vogliono inferire ...”.¹¹

In tale contesto – giova ripeterlo – la *Donatio* perde rilevanza strategica, ma non per questo la figura e il ruolo di Costantino risultano sminuiti; anzi, questo imperatore funge da spartiacque per una periodizzazione storica che, quantunque soltanto abbozzata, è tuttavia ricorrente al punto da costituire un *Leitmotiv* nel corso della II *dictio*.¹² La dottrina della *plenitudo potestatis* è infatti combattuta da Marsilio su due piani fra loro diversi ma complementari: sul piano esegetico-teologico, ovviamente, dato che tale dottrina intende fondarsi sul testo rivelato; ma anche sul piano storico, mostrando come essa sia affiorata e si sia indebitamente affermata per tappe, in un processo degenerativo che ha raggiunto il culmine con i pontefici “recentiores”. Non a caso il passo sopra citato è preceduto dalla distinzione fra “alcuni vescovi” successori di Pietro (i quali, “maxime citra tempora Constantini”, rivendicarono il loro primato su tutti gli altri vescovi del mondo) e alcuni dei pontefici più recenti o “moderniores”, i quali pretendono di estendere questa giurisdizione coattiva a tutti i governanti secolari e a tutte le comunità del mondo.¹³ Altrove, per dimostrare l’uguaglianza di tutti gli apostoli (e quindi dei vescovi loro successori) quanto all’ufficio loro assegnato da Cristo, Marsilio rileva che l’antica consuetudine di eleggere autonomamente i vescovi nelle varie sedi fu mantenuta “usque quasi ad tempora Constantini imperatoris”, cui si deve – come già s’è visto – l’attribuzione ai vescovi di Roma di una “quandam preeminenciam et potestatem” su tutti gli altri vescovi.¹⁴ Questo punto viene ribadito in maniera più dettagliata nel cap. xviii della II *dictio*, che tratta espressamente il tema “De origine ac statu primo ecclesie christiane, et unde Romanus episcopus et ecclesia predictam auctoritatem ac super ceteros sibi quendam primatum assumpsit”. In tale contesto il padovano fa presente che gli apostoli Pietro e Paolo e i vescovi loro successori e il clero tutto si assoggettarono “usque ad tempora primi Constantini” alla giurisdizione coattiva dei governanti, per quanto la sede episcopale di Roma, “forse perché quella comunità era più numerosa e più preparata”, godesse di maggiore prestigio e fosse spesso liberamente consultata dalle altre sedi in merito a questioni dottrinali e alla scelta dei nuovi vescovi.¹⁵

Ma ecco la svolta epocale impressa da Costantino, il quale – com’è detto nel *De primitiva ecclesia et synodo Nicena* dello ps. Isidoro e nel testo della *Donatio* – “primus fuit imperator, qui fidem Christi ministerio beati Silvestri tunc pape Romani patenter adeptus est, et qui sacerdocium a iurisdictione coactiva principum exemisse videtur”. Inoltre Costantino conferì al vescovo di Roma autorità su tutte le altre chiese nonché il “seculare dominium” su alcune province dell’Impero; per

¹¹ *D.P.*, I xix 9, pp. 270-271.

¹² Sulla prospettiva storica di Marsilio mi permetto di rinviare al mio contributo “*Antiqui*”, “*moderni*” e “*via moderna*” in Marsilio da Padova, in G. PIAIA, *Marsilio e dintorni. Contributi alla storia delle idee*, Padova 1999, pp. 54-78.

¹³ *D.P.*, I xix 8, pp. 268-269.

¹⁴ *D.P.*, II xvi 9, pp. 704-705.

¹⁵ *D.P.*, II xviii 5-6, pp. 782-787.

primo consentì ai cristiani di riunirsi pubblicamente e di costruire luoghi di culto, e fu per suo ordine che venne convocato il concilio di Nicea.¹⁶ Si tratta per Marsilio di dati di fatto, che egli pone sullo stesso piano e che non intende certo mettere in discussione, per il semplice motivo che il primato riconosciuto alla sede di Roma deriva dall' "auctoritas generalis concilii aut fidelis legislatoris humani superiore carentis", ossia in ultima analisi dall'imperatore.¹⁷ Dalla *Donatio*, infatti, risulta che fu l'imperatore Costantino a stabilire il "principatum" della sede di Roma sulle quattro sedi di Antiochia, Alessandria, Costantinopoli, Gerusalemme e su tutte le altre chiese del mondo cristiano. Risulta pure che è compito del vescovo di Roma individuare gli errori dottrinali che potrebbero essere fonte di scismi e discordie, per segnalarli poi al "legislatore fedele" e proporgli eventualmente la convocazione di un concilio.¹⁸ Il principio che a Marsilio preme ribadire è che l'autorità di attribuire un primato al vescovo romano "appartiene al fedele legislatore umano o a chi governa grazie a esso secondo il consiglio e la determinazione del concilio generale". Ed è al "legislator humanus fidelis", incarnato per la prima volta nella figura di Costantino, che compete di "convocare il concilio generale e di punire mediante un potere coattivo tutti coloro che, sacerdoti e non, si rifiutino di recarsi al concilio e disobbediscano agli ordini del concilio". Ne deriva che "sarà compito della stessa autorità correggere il vescovo e la chiesa, o il collegio, a cui è assegnato il primato, sospenderli e privarli del loro ufficio o deporli legittimamente, se sembrerà ragionevolmente utile (*si visum fuerit rationabiliter expedire*)".¹⁹

Questa situazione di armonia fra l'autorità spirituale e il potere secolare, all'insegna del pieno rispetto della legittimità, venne però a deteriorarsi con i successori di Costantino: "Ma trascorsi i tempi di Costantino I (*Post tempora vero Constantini Primi*), e soprattutto quando il trono imperiale era vacante, i vescovi romani scrissero nelle loro lettere che questo primato (*hanc prioritatem*) era loro dovuto: a volte per legge divina, a volte per concessione dei principi". Tale primato venne progressivamente esteso dalle questioni teologiche e disciplinari interne alla sfera ecclesiastica sino alla pretesa – avanzata dai pontefici "moderniores" – di esercitare la "iurisdictionem coactivam supremam" su tutti i popoli e governanti, mirando a disporre della "plenitudo potestatis". Ed ecco Bonifacio VIII, il quale "sostenne queste pretese, in modo temerario non meno che pregiudiziale e contrario al senso letterale della Scrittura, basandosi su trattazioni metaforiche"; e dopo di lui Clemente V e Giovanni XXII.²⁰ Siamo così giunti al motivo ispiratore del *Defensor pacis*: l'analisi di quella particolare causa di discordia (la "plenitudo po-

¹⁶ *D.P.*, II xviii 7, pp. 788-789.

¹⁷ Cfr. J. QUILLET, *La philosophie politique de Marsile de Padoue*, Paris 1970, pp. 264-266.

¹⁸ *D.P.*, II xxii 10, p. 878: "Quoniam, ... sollicitari et inquirere opiniones emergentes circa scripturam et fidem, que scisma vel aliud scandalum afferre possunt et fidelium quietem ac unitatem turbare, idque denunciare fideli legislatori aut illius auctoritate principanti, et ab ipso concilio requirere propter huiusmodi determinanda et si expediens fuerit corrigenda, ad sui pertinet officii prioritatem, quam diximus".

¹⁹ *D.P.*, II xxii 11, pp. 880-881.

²⁰ *D.P.*, II xxii 19-20, pp. 894-899.

testatis”, per l'appunto) che Aristotele non poté prendere in esame nel libro V della *Politica*, perché comparve alcuni secoli dopo la sua morte. Essa consiste in una dottrina indebitamente dedotta da quell'“effetto miracoloso” (l'Incarnazione del Verbo, inconcepibile in termini puramente naturali) che venne “prodotto dalla causa suprema parecchio tempo dopo Aristotele, ben oltre la possibilità insita nella natura inferiore e la consueta azione delle cause nelle cose”.²¹

“Ante tempora Constantini/ post tempora Constantini”: questa cesura assai netta non ha dunque una valenza negativa, anche se una lettura frettolosa del testo marsiliano potrebbe indurre a considerare Costantino responsabile di aver distaccato la Chiesa dalla purezza delle origini e di aver dato avvio a quell'“età costantiniana” che si è soliti collegare al dominio temporale della Chiesa o comunque alla sua intromissione nel potere politico ed economico, e di cui l'artificio della *Donatio* è il simbolo per eccellenza.²² In realtà nel *Defensor pacis* Costantino fa da spartiacque fra due epoche storiche, in quanto ha trasformato radicalmente la natura e le funzioni dell'Impero romano, che con lui diventa anche “cristiano”. Di ciò Marsilio è pienamente avvertito: se prima di Costantino alla chiesa di Roma veniva riconosciuto dalle altre chiese il potere di dirimere questioni dottrinali e di emanare scomuniche accompagnate da sanzioni, “dato che il legislatore quasi ovunque non era cristiano (*eo quod infidelis esset quasi ubique tunc legislator humanus*)”, fu al tempo di questo imperatore che si svolse il primo concilio generale dei vescovi e sacerdoti, convocato “per ordine e con l'autorità del suddetto principe”, che si assunse anche il compito di far osservare con “precepto coattivo” i deliberati dell'assise conciliare...²³ Questa sorta di *refrain* che ricorre nelle pagine del *Defensor pacis* mostra come Costantino rappresenti agli occhi del padovano il prototipo ed anzi il modello per eccellenza di principe cristiano, custode della Chiesa e detentore di ogni “potestas coactiva”. Ed è a questo modello – e non alla Chiesa delle origini – che Marsilio vorrebbe tornare, per garantire alla *christiana respublica* la pace e il buon governo. Parlare qui di un “mito” di Costantino sarebbe alquanto eccessivo, anche perché la lucidità e la fredda determinazione con cui Marsilio sviluppa le sue tesi ci fanno capire che abbiamo di fronte un ideologo ben attrezzato più che un idealista o un sognatore; d'altronde, se proiettiamo questo modello di *fidelis princeps* (l'espressione è di Lutero)²⁴ nell'età moderna, i sovrani che sembrano meglio incarnare il progetto marsiliano sono Enrico VIII d'Inghilterra e l'imperatore Giuseppe II: due figure di grande rilievo storico, ma che di mitico hanno ben poco.

²¹ *D.P.*, I i 3, pp. 6-8.

²² Cfr. in proposito G. CRIFÒ, *Su alcuni abusi del “costantinianesimo*, in *Costantino il Grande dall'antichità all'umanesimo*, cit., I, pp. 347-356.

²³ *D.P.*, II xxv 3-4, pp. 954-957.

²⁴ J. IRMSCHER, *L'imperatore Costantino*, cit., p. 489.